



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI

Prot. n° DID/1331/S/16

Spett.le Dott. Lodetti Giovanni  
Presidente Associazione Internazionale  
Psicologia e Psicoanalisi dello Sport  
Via Paolo Uccello 12  
20148 Milano

Roma, 28/04/2016


**Oggetto:** Invio copia convenzione firmata tirocini Psicologia

Egregio Dott. Lodetti,

come da vostra richiesta, si invia una copia controfirmata della convenzione quadro da utilizzare per l'attivazione dei tirocini professionalizzanti post-lauream in Psicologia.

*Cordiali saluti*

**Dott.ssa Serena Russo**  
Ufficio Tirocini  
Università degli Studi Guglielmo Marconi  
Via Plinio, 44 - 00193 Roma



"Titolare del trattamento è l'Università degli Studi Guglielmo Marconi.  
Informazioni più dettagliate sull'utilizzo dei dati personali e l'esercizio dei diritti ex art. 7 nell'informativa ex art. 13 del D. lgs 196/03 disponibile anche sul sito [www.unimarconi.it](http://www.unimarconi.it)."



Via Plinio 44 - 00193 Roma  
Tel. +39 06 377251 Fax: +39 06 37725214  
[www.unimarconi.it](http://www.unimarconi.it) / [www.marconichannel.tv](http://www.marconichannel.tv) / [www.marconistudios.it](http://www.marconistudios.it)  
[info@unimarconi.it](mailto:info@unimarconi.it)  
Codice Fiscale e Partita IVA: 07154361005

ISO 9001/2008

Università degli Studi  
Guglielmo Marconi  
27 APR. 2016  
010/2025/2/16

CONVENZIONE  
PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE POST-LAUREAM  
PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA  
PROFESSIONE DI PSICOLOGO  
D.M. 239/1992 – D.P.R. 328/2001

TRA

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito denominata Università) - Facoltà di Scienze della  
Formazione, Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) e di Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) -  
con sede in Roma, Via Plinio, 44 rappresentata dal Rettore Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti;

e

AIPPS ..... (di seguito denominata Azienda/Ente)  
Partita IVA ..... con sede legale in MILANO (MI)  
Via PAOLO UCCELLO 12 ..... rappresentata da  
GIOVANNI LODELLI ..... in qualità di PRESIDENTE

- Vista** la Legge 18 febbraio 1989 n.56 "Ordinamento della Professione di Psicologo";
- Visto** D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.
- Visto** il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" e successive modificazioni (L. 170/2003)
- Visto** il D.M. 22 ottobre 2004 n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica";
- Viste** le "Linee Guida e Raccomandazioni per i Tirocini Professionali ex D.M. 270/2004" del 30 gennaio 2009, predisposte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
- Preso Atto** che, nelle citate Linee Guida, il CNOP ha previsto, in relazione al nuovo ordinamento didattico ex D.M. 270/2004, che il semestre di tirocinio utile per l'accesso alla sezione B e l'anno di tirocinio previsto per l'accesso alla sezione A dovranno essere svolti in maniera continuativa e ininterrotta, sottolineando l'impossibilità di cumulare periodi distinti di tirocinio per raggiungere l'annualità prevista per la sezione A;
- Tenuto conto** conto che nel medesimo documento il CNOP ha stabilito che i tirocini potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento della laurea, in linea con quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia – Europsy
- Vista** La Convenzione tra l'Università degli Studi Guglielmo Marconi e l'Ordine degli Psicologi del Lazio;

## SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### Articolo 1

- 1.1. Nel presente documento il termine tirocinio identifica il tirocinio professionale o praticantato che la normativa vigente definisce quale requisito di ammissione all'esame di Stato per la sezione B e la sezione A dell'Albo degli Psicologi (DM 239/92, DPR 328/2001, L. 170/2003);

### Articolo 2

- 2.1. Ai sensi della normativa vigente, l'Azienda/Ente si rende disponibile ad accogliere presso le proprie strutture e su proposta dell'Università soggetti in tirocinio professionale finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'iscrizione all'Albo degli Psicologi.
- 2.2. Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio post-lauream.
- 2.3. Le Parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno, fermo restando il rispetto di quanto indicato dal decreto n. 142 del 25 Marzo 1998, art. 1.

### Articolo 3

- 3.1. Le Parti convengono che la presente Convenzione, relativa alle attività di tirocinio post-lauream, non può dar luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

### Articolo 4

- 4.1. L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione B ha la durata di sei mesi continuativi e si svolge presso un'unica sede riconosciuta, con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
- 4.2. Il Programma di Tirocinio per la Sezione B, corrispondente a 500 ore complessive di attività supervisionata, deve riferirsi alle attività professionali di uno dei due settori in cui si articola la sezione B dell'Albo degli Psicologi, individuati dalla L. 170/2003, art. 3 comma 1 - quinquies.

### Articolo 5

- 5.1. L'Azienda/Ente prende atto che il Tirocinio per la Sezione A ha la durata di due semestri continuativi con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno;
- 5.2. Il Programma di Tirocinio per la sezione A, corrispondente a 1000 ore complessivo di attività supervisionata, deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
  - a) Psicologia clinica
  - b) Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
  - c) Psicologia generale
  - d) Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni.
- 5.3. Il tirocinio può essere svolto per un anno continuativo, nello stesso Ente e con lo stesso supervisore, purché sia rispettata la differenziazione dei contenuti e delle attività in riferimento alle aree che caratterizzano il progetto di tirocinio.

## Articolo 6

- 6.1 Per ciascun tirocinante inserito nell'Ente/Azienda ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto dal Supervisore e dal Tirocinante un Progetto Formativo, contenente il Programma di Tirocinio, in cui sarà indicato:
- il nominativo del tirocinante
  - il nominativo del Supervisore
  - il periodo di svolgimento del tirocinio
  - le aree relative a ciascun semestre di tirocinio
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio (distinti per i due semestri)
  - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile
  - gli obblighi del tirocinante

Tale Progetto Formativo, unitamente all'Autorizzazione al Tirocinio, dovrà essere firmato dal Responsabile della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla Domanda di Tirocinio che il laureato farà, secondo le scadenze previste, presso l'Ufficio Tirocini dell'Università.

## Articolo 7

- 7.1 Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è supervisionata da un Tutor/Supervisore designato dal soggetto ospitante in veste di responsabile didattico-organizzativo;
- 7.2 La funzione di Supervisore può essere svolta da personale che appartenga al profilo professionale di psicologo, iscritto all'Albo A da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda/Ente, anche in rapporto di convenzione o consulenza documentabile e per un numero di ore non inferiore a 20.
- 7.3 A ciascun Supervisore non possono essere assegnati più di due tirocinanti nello stesso semestre, indipendentemente dal numero di sedi in cui lo stesso Supervisore operi.

## Articolo 8

- 8.1 Lo svolgimento del tirocinio deve essere documentato. La frequenza giornaliera del tirocinante deve essere registrata e firmata dal Tutor sul "Libretto-Diario di Tirocinio" rilasciato al tirocinante dall'ufficio competente dell'Università;
- 8.2 Sarà compito del tirocinante consegnare tale libretto alla Segreteria Studenti, insieme ad una relazione sulle attività svolte (3-5 cartelle a semestre) controfirmata dal tutor;
- 8.3 Alla fine dell'attività formativa, l'Azienda/Ente consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la Firma del Responsabile aziendale e del Supervisore designato dall'Azienda/Ente, con l'indicazione del periodo e delle ore svolte dal tirocinante. Sarà compito del tirocinante consegnare tale attestato alla Segreteria Tirocini dell'Università per gli adempimenti amministrativi.

## Articolo 9

- 9.1 Il tirocinio non costituisce rapporto di impiego e i tirocinanti non possono essere in alcun modo utilizzati per attività che si configurino come sostitutive di personale (anche temporaneo) o come risorsa aggiuntiva;
- 9.2 La frequenza delle attività di tirocinio è obbligatoria. L'impegno settimanale del tirocinio non deve essere inferiore alle 20 ore e non superiore alle 30, possibilmente articolate in 5 giorni settimanali. Le assenze, per giustificati motivi, non possono superare 1/3 delle ore previste.
- 9.3 Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati seguendo le indicazioni del Supervisore, in coerenza con le disposizioni e i regolamenti della sede e nel rispetto del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
- 9.4 Durante lo svolgimento del tirocinio professionale il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

9.5 Qualora la presenza o le attività del tirocinante contrastino con gli obiettivi della Sede, questa può sospendere o revocare il tirocinio. Del provvedimento viene data immediata e motivata comunicazione scritta all'Università.

#### Articolo 10

10.1 L'Università assicura che nell'espletamento dell'attività durante il tirocinio pratico, i tirocinanti siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i danni derivanti da responsabilità civile.

10.2 In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università;

10.3 L'Università si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezioni, nonché alle rappresentanze sindacali, copia della convenzione e di ciascun progetto formativo.

#### Articolo 11

11.1 La presente convenzione, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di anni 2 ed è tacitamente rinnovabile. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno tre mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R.

Data 15.04.16



Firma per l'Università \_\_\_\_\_ Timbro

Firma per l'azienda/Ente \_\_\_\_\_ Timbro

27 APR. 2016



DM 2015/2/16

**SCHEDA INFORMATIVA AZIENDA**  
(DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE)

AZIENDA AIPPS - ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE PSICOLOGIA  
E PSICOANALISI DELLO SPORT

**Legale Rappresentante**

Cognome LOPETA Nome GIOVANNI

Luogo e Data di Nascita MILANO, 21.02.1962

**Sede Legale**

Via PAOLO UCCELLO n° 12

CAP 20148 Città MILANO Prov. MI

Telefono 339 225 8941 Fax

Sito web aziendale WWW.AIPPS.EU

E-mail aziendale aippsinfo@gmail.com

E-mail PEC

**Sede Operativa**

(non compilare se uguale alla sede legale)

Via n°

CAP Città Prov.

Telefono Fax

**Recapito Corrispondenza**

Via PAOLO UCCELLO n° 12

CAP 20148 Città MILANO Prov. MI

Settore attività: SOCIALE

Partita IVA | | | | | | | | | | | | | | | |

**Nominativo del referente aziendale per l'Università**

ANTONIO CAPODURO

Funzione Aziendale COORDINATORE ATTIVITA

Telefono 339 849 8113 Fax

E-mail antonio.capoduro.it

- Si dichiara che sono rispettati i limiti indicati dall'art. 1 comma 3 del DM 25.3.1998 n. 142
- Si autorizza, ai sensi del D-LGS. N. 196 del 30.06.2003 recante norme sul trattamento dei dati personali, il soggetto promotore al trattamento dei dati sopra riportati per le finalità connesse alla convenzione di tirocinio cui la presente scheda è allegata e, comunque nell'ambito delle attività istituzionali.

Firma e Timbro per il Soggetto Ospitante